



COMUNE DI SORRADILE
(Provincia di Oristano)

REGOLAMENTO COMUNALE

T.A.R.S.U.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ANNO 2009

INDICE

Capo I - Principi generali di applicazione della tassa

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Definizione di rifiuto	pag. 3
Art. 3 - Oggetto della tassa	pag. 3
Art. 4 - Presupposto della tassa	pag. 3
Art. 5 - Soggetto passivo	pag. 4
Art. 6 - Determinazione della superficie imponibile	pag. 4
Art. 7 - Esclusioni	pag. 4

Capo II - Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Art. 8 - Esenzioni	pag. 5
Art. 9 - Riduzione	pag. 6
Art. 10 - Agevolazioni	pag. 6
Art. 11 - Criteri per le riduzione delle tariffe	pag. 6
Art. 12 - Agevolazioni tariffarie	pag. 7

CAPO III - Classi di contribuzione

Art. 13 - Classificazione	pag. 7
---------------------------	--------

Capo IV - Procedure e sanzioni

Art. 14 - Denunce	pag. 7
Art. 15 - Accertamento e riscossione	pag. 8
Art. 16 - Rimborsi	pag. 8
Art. 17 - Sanzioni	pag. 8

Capo V - Norme finali

Art. 18 - Informazioni tra gli Uffici	pag. 9
Art. 19 - Contenzioso	pag. 9
Art. 20 - Incentivi al personale addetto alla gestione del tributo	pag. 9
Art. 21 - Abrogazioni	pag. 10
Art. 22 - Efficacia delle norme	pag. 10
Art. 23 - Norme transitorie e finali	pag. 10

CAPO I

Principi generali di applicazione della tassa.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Sorradile, istituita a norma del capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Per **rifiuto solido urbano interno** si intende il rifiuto urbano individuato dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Per **rifiuto speciale** si intende quello indicato dall'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3

OGGETTO DELLA TASSA

La tassa ha per oggetto il servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di economia nell'ambito del centro abitato e, con eventuale deliberazione, di particolari zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato dall'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n° 22/97.

Il costo del servizio comprende le spese inerenti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativi oneri diretti ed indiretti.

Art. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 62, del D.Lgs. n° 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti.

Si considerano **locali tassabili**, soggetti a tutti gli effetti all'applicazione della presente tassa, tutti i vani, comunque, denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzioni stabilmente infissi nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, atti a produrre le tipologie dei rifiuti urbani.

Si considerano **aree tassabili** quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree a verde, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani.

Sono, altresì, tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni, nonché quelli di facile rimozione.

Si considerano locali tassabili tutti i vani, accessori e pertinenze in uso ad enti pubblici, comprese le Aziende Sanitarie Locali, ad Associazioni, partiti ed organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 5 **SOGGETTO PASSIVO**

La tassa è dovuta da qualsiasi soggetto che, a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili.

La tassa è dovuta con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune, non saltuario.

Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio, la stessa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali, o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o, comunque, per un periodo inferiore all'anno.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati 8 (otto).

Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali, da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali, quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate, in parti uguali, a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti, reso noto al Comune, anche mediante apposita denuncia, di cui al successivo art. 14.

Art. 6 **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE**

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili ed in base al costo del trasporto e dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre, per le aree scoperte, è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessive, risultanti uguali od inferiori al mezzo metro quadrato, non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso, in base alle planimetrie catastali.

Art. 7 **ESCLUSIONI**

Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, a norma dell'art. 62, del D.Lgs. n. 507/93, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di

variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili o da idonea documentazione, esclusivamente riferiti, comunque, alla non agibilità riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge.

In particolare, si considerano non tassabili:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale, con altezza inferiore o uguale a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) unità immobiliari prive di mobili o suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministeri del culto o di altre persone.

Sono non tassabili, inoltre, quelle superfici o quelle parti di esse dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedano a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiararsi di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia della comunicazione fatta, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 22/93, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del relativo contratto.

In caso di contestuale produzione nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non si applica alcuna riduzione di superficie tassabile.

CAPO II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni.

Art. 8

ESENZIONI

Sono esenti dall'applicazione della tassa:

- il comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
- i locali e le aree in uso ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale, nonché delle istituzioni scolastiche, per i quali il comune sia tenuto o, comunque, si assuma interamente le spese di gestione;

Art. 9
RIDUZIONI

La tariffa può essere ridotta del 30% nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato discontinuo, a condizione che, tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- locale diverso dall'abitazione ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata da autorità competente;
- residenza o dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale;
- agricoltore o allevatore, con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, occupante la parte abitativa della costruzione rurale.

Tali riduzioni sono applicate, a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente l'esistenza del presupposto per l'agevolazione, unitamente ai dati delle relative autorizzazioni. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

Art. 10
AGEVOLAZIONI

La tassa può essere, altresì, ridotta del 30%:

- per le organizzazioni di volontariato e/o onlus, iscritte all'apposito albo regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11
CRITERI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE

In relazione agli artt. 66 e 68, del D.Lgs. n. 507/93, le riduzioni tariffarie vengono deliberate annualmente dall'organo comunale competente, insieme alla tariffa annuale, in relazione al costo del servizio ed alle esigenze di bilancio, nei termini previsti per l'approvazione di quest'ultimo.

In assenza della deliberazione, di cui al comma precedente, resta prorogata per gli anni successivi la misura delle riduzioni già adottata.

Le riduzioni vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dall'anno successivo, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio. Le stesse riduzioni competono anche per gli anni successivi, senza l'adozione di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni previste. Allorché tali condizioni vengano meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso in cui il venir meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76, del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 12
CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

In relazione all'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93, le agevolazioni tariffarie vengono deliberate annualmente dall'organo comunale competente, insieme alla tariffa annuale e sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, di cui all'art. 12 della L. n° 241/90, come sostituita dalla L. n° 15/05.

Esse competono per gli anni successivi, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso di accertamento d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93.

CAPO III
Classi di contribuzione

Art. 13
CLASSIFICAZIONE

Per l'applicazione delle diverse tariffe, sono individuate le seguenti categorie di aree e fabbricati:

N°	Tipologia delle aree e dei fabbricati suddivisi per categoria
1	- 1^ Abitazione
2	- Abitazione non occupata
3	- Attività commerciali
4	- Laboratori
5	- Edifici pubblici

CAPO IV
Procedure e sanzioni.

Art. 14
DENUNCE

Il soggetto passivo, di cui all'art. 5 del presente regolamento, è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali, denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o aree imponibili, siti nel territorio del Comune, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione.

La denuncia ha effetto, anche per gli anni successivi, a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, nella forma e nei modi prestabiliti, ogni variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa.

Al fine dell'ammissione ai benefici, previsti dagli artt. 8, 9, 10 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia presentata, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.

La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive e certificazioni, dichiarazioni temporaneamente sostitutive, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree, può essere depositata una planimetria aggiornata, sottoscritta da un tecnico abilitato, ai sensi delle norme vigenti.

Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici, previsti dal regolamento, l'interessato è tenuto a comunicarlo all'Ufficio Tributi che provvederà ad effettuare una variazione al ruolo, ai fini della riscossione del tributo dovuto.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Art. 15

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 16

RIMBORSI

Nei casi d'errore, di duplicazione della cartella, d'eccedenza del tributo iscritto a ruolo, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente, prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni ¹.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo è disposto dal Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di cessazione o della dichiarazione tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Gli interessi si intendono al tasso legale annuale, senza nessuna maggiorazione.

Art. 17

SANZIONI

Per i casi d'omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 76, del D.Lgs. n° 507/93 e dal D. Lgs. nn° 471, 472 e 473, del 18/12/1997 e loro ss.mm.ii..

Gli interessi si intendono al tasso legale annuale senza nessuna maggiorazione.²

¹Inserito per effetto dell'art. 1, del comma 168 della L. 296/2006.

²Modificato per effetto dell'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006

CAPO V
Norme transitorie e finali.

Art. 18
INFORMAZIONE TRA SERVIZI

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali e di aree soggetti la tassa, l'Ufficio Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da presentare all'Ufficio Tributi, nel termine previsto.

Gli uffici comunali, di seguito indicati, sono tenuti a comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:

- **Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, le variazioni di indirizzo, i decessi;**
- **Ufficio Tecnico: l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;**
- **Ufficio Attività Produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.**

Art. 19
CONTENZIOSO

Contro l'avviso d'accertamento e di liquidazione, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione sanzioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Art. 20
INCENTIVI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL TRIBUTO

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. n° 662/96 e art. 59, comma 5, lett. P, del D.Lgs. n° 446/97, è istituito un fondo speciale nella misura non superiore al 5% dell'importo da calcolare annualmente sulle maggiori somme riscosse per tassa, sanzioni ed interessi, corrispondenti agli accertamenti disposti dagli uffici.

Le somme saranno ripartite dal Responsabile del Settore Finanziario e sentite le organizzazioni sindacali, quali compensi incentivanti per la produttività dei dipendenti che hanno partecipato alle attività di accertamento ed al potenziamento delle risorse umane e tecnologiche, ritenute necessarie per l'espletamento del servizio tributario.

L'importo complessivo, spettante a ciascun dipendente, non potrà essere superiore al 5% degli emolumenti annui lordi percepiti. Tale limite potrà essere modificato per effetto di trattativa a seguito di concertazione sindacale.

La liquidazione dei compensi sarà disposta entro il 30 giugno ed il 31 gennaio successivo.

Art. 21
ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari già in vigore e deliberate per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Art. 22
EFFICACIA DELLE NORME

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento ha effetto a decorrere dal **1° gennaio 2009**.

Art. 23
NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo minimo della tassa da iscrivere a ruolo, degli avvisi di accertamento, escluse le spese di notifica e delle somme a rimborso o compensazione, compresi gli interessi, deve essere pari o superiore a 10,00 (dieci) euro ³. -

³ Inserito per effetto dell'art. 1, del comma 168 della L. 296/2006